

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BOMPIANI, CASSOLA, COVI, DELL'OSSO, FASSINO, RIZ, GUIZZI, CONDORELLI, DE CINQUE, PINTO, SALERNO, VITALONE, VENTRE, CARTA, PATRIARCA e GIACOMETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 1987

Equiparazione al servizio svolto nei ruoli dello Stato e ammissione al riscatto dell'attività svolta da categorie di personale delle università e degli istituti di istruzione superiore

ONOREVOLI SENATORI. - L'obiettivo che il presente disegno di legge si prefigge è molto semplice: riconoscere, a quanti hanno prestato servizio presso le università o gli istituti di istruzione superiore in qualità di docenti «precari», diritti pari a quelli riconosciuti ai pubblici dipendenti, in particolare per quanto concerne il trattamento di quiescenza. Nella legislazione vigente sussistono infatti vistose discrasie fra le predette categorie di personale che hanno svolto attività al servizio dello Stato.

Non vi è dubbio - per fare un esempio tra i più significativi - che i titolari di borse di studio previste dall'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e dagli articoli 21 e 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, hanno

svolto vero e proprio lavoro dipendente consistente in attività didattiche e scientifiche. La norma di cui al sesto comma del citato articolo 21 della legge n. 62 del 1967 recita: «La borsa non può essere cumulata con retribuzione di qualsiasi natura per uffici alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di qualsiasi altro ente pubblico e di aziende private». L'assegnazione di queste borse è avvenuta in seguito all'espletamento di pubblici concorsi (si veda il terzo comma dello stesso articolo) per titoli e per esami.

L'esistenza di un rapporto di pubblico impiego si evince altresì da un altro dato normativo: all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, era previsto che

l'espletamento dell'attività di borsista costituisce l'unico presupposto per la inclusione nelle graduatorie nazionali dei contrattisti. Qualifica, quest'ultima, con la quale veniva automaticamente assicurato l'ingresso nei ruoli della pubblica Amministrazione a semplice domanda dell'interessato.

I mancati versamenti previdenziali da parte dei borsisti sono stati pertanto l'effetto di una normativa carente del necessario coordinamento; ad essa occorre quindi porre rimedio. La congerie di qualificazioni diverse - via via previste dalla legislazione del settore - con le quali è stata prestata attività di lavoro dipendente da parte dei laureati vincitori di un pubblico concorso ha determinato situazioni disomogenee che occorre sanare con una normativa che assicuri parità di trattamento a tutti coloro che hanno operato in posizioni analoghe nel mondo universitario. L'esigenza è largamente diffusa fra le organizzazioni dei lavoratori della scuola.

Il presente disegno di legge si compone di tre articoli.

Nel primo si individuano le qualificazioni giuridiche degli operatori universitari che hanno svolto attività di pubblico impiego disciplinate dalle leggi di settore che sono

state nel tempo approvate: per queste categorie di personale si prevede un'equiparazione, ad ogni effetto, del periodo lavorativo compiuto a quello effettuato nei ruoli dello Stato.

Nel secondo articolo si prevede la facoltà di riscattare il periodo lavorativo suddetto, con una contribuzione che grava sul dipendente pubblico interessato ad esercitare tale diritto in una misura non certo lieve; si è inteso così far ricadere la gran parte, se non tutti gli oneri del beneficio riconosciuto, direttamente sui richiedenti.

Nel terzo articolo si individua la fonte di copertura degli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della normativa prevista dal disegno di legge: stante la norma prevista nel secondo comma dell'articolo 2, l'indicazione assume un'importanza più formale che sostanziale.

Auspichiamo la rapida approvazione del presente disegno di legge. Con essa si compirà un atto di giustizia che, oltretutto, darà agli interessati la facoltà di acquisire diritti che appaiono fondati sotto ogni punto di vista; va infine sottolineato che tali finalità potranno essere raggiunte previo il versamento di un'adeguata contribuzione, quindi senza recare aggravii al bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È equiparata ad ogni effetto al servizio svolto nei ruoli dello Stato l'attività effettuata, per un periodo non eccedente i quattro anni, in qualità di:

a) titolari di borse di studio per laureati ai sensi dell'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942;

b) titolari di borse di studio per laureati ai sensi degli articoli 21 e 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

c) appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 58, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 2.

1. I dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e degli organi costituzionali, che intendano ottenere l'equiparazione di cui all'articolo 1 della presente legge, dovranno presentare domanda di riscatto all'Amministrazione di appartenenza. La domanda dovrà essere corredata dalla certificazione dell'attività svolta, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale è stato prestato il servizio di cui si chiede il riscatto; anche a questi fini è fissato il limite di un periodo non superiore ai quattro anni.

2. Il contributo di riscatto a carico del dipendente è pari all'uno per cento lordo - calcolato in relazione al periodo da riscattare - dello stipendio, della paga o della retribuzione spettanti all'interessato alla data della presentazione della domanda suddetta.

Art. 3.

1. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge restano a carico dei bilanci delle suddette pubbliche

Amministrazioni nei cui ruoli prestano servizio i dipendenti che abbiano presentato la domanda di riscatto, di cui al precedente articolo 2, comma 1.